

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 99

Indirizzi per interventi straordinari nell' edilizia abitativa

1. L' Amministrazione regionale, al fine di favorire l' acquisizione in proprietà da parte dei locatari degli alloggi posti in vendita dalla Fincantieri SpA, dall' Ente Zona Industriale di Trieste e dalla Azienda Agricola Torvis srl situati nei Comuni di Monfalcone, Trieste e Torviscosa, stabilisce, nell' ambito dei requisiti e dei criteri prescritti dalla legislazione regionale nel settore dell' edilizia agevolata, opportuni criteri di priorità nell' ambito della convenzione di cui all' articolo 48 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.

2. A tal fine, l' Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, di concerto con l' Assessore regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, è autorizzato a determinare i criteri predetti per i soggetti acquirenti di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.